

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Matteo Quadranti per l'aggiunta di un nuovo art. 27b nella Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG) (Per un Codice etico nel Potere giudiziario ticinese)

del 27 maggio 2024

È sempre opportuno sottolineare, con ridondanza a nostro avviso non inutile, come per svolgere adeguatamente la professione di magistrato sia necessario possedere competenze e doti di varia natura, sia tecniche che umane. In particolare, idealmente, sarebbe necessario accorpate su di sé una buona formazione giuridica, la capacità di analisi critica e di ponderazione, capacità redazionali, di sintesi ed espositive, doti comunicative, **capacità di trattare le parti e i colleghi con rispetto ed empatia, capacità di autocontrollo e gestione di situazioni stressanti o conflittuali, integrità, indipendenza, capacità di gestione e di motivazione dei collaboratori, coraggio e non da ultimo, umanità.**

(dal Rapporto della magistratura 2023, pag. 19; ndr. il grassetto è nostro)

Qui di seguito una rapida carrellata per niente esaustiva di codici di comportamento o etici adottati nel tempo, ma soprattutto in crescendo negli ultimi anni, in vari settori pubblici tralasciando i moltissimi esempi nel settore privato a volte anche più all'avanguardia:

Dipartimento federale Affari Esteri

<https://www.eda.admin.ch/respect/it/home.html>

https://www.eda.admin.ch/content/dam/respect-at-fdfa/it/documents/Code-of-conduct-EDA_IT.pdf

Amministrazione cantonale

<https://media.tio.ch/files/domains/tio.ch/docs/4c0p/rsw7.pdf>

Polizia cantonale

<https://www4.ti.ch/fileadmin/DI/POLIZIA/documentazione/chiSiamo/scuolaPolizia/Deontologico.pdf>

USI due, uno a livello di rettorato e l'altro generico

https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/rettorato/rettorato-codice-etico.pdf?_gl=1*16ci0g4*_ga*MTM4MTYwMjQ0NC4xNzE0ODExMzg2*_ga_89Y0EEKVWP*MTcxNDgxMTM4NS4xLjEuMTcxNDgxMTM4Ny42MC4wLjEzZmZyNzA2NTg.*_gcl_au*MTA3NjMzODYwMy4xNzE0ODExMzg4

https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/press/press-regolamento-comitato-etico.pdf?_gl=1*3k0zwi*_ga*MTM4MTYwMjQ0NC4xNzE0ODExMzg2*_ga_89Y0EEKVWP*MTcxNDgxMTM4NS4xLjEuMTcxNDgxMTQxNC4zMzY4wLjEzZmZyNzA2NTg.*_gcl_au*MTA3NjMzODYwMy4xNzE0ODExMzg4

EOC

https://www.eoc.ch/dam/jcr:575aad2b-8dc1-40d3-93e5-12ee310c9479/EOC_codice_comportamento_web.pdf

ACR

<https://www.aziendarifiuti.ch/Codice-di-Comportamento-39432900>

Tribunale penale federale

https://www.bstger.ch/uploads/2021-03-03_Codice_di_comportamento_dei_giudici_TPF.pdf

Tribunale amministrativo federale

<https://www.bvger.ch/fr/le-tribunal/charte-ethique>

Associazione svizzera magistrati

https://www.svr-asm.ch/it/index_htm_files/EK%20Principes%20ethiques%20applicables%20aux%20juges%20F.pdf

Carta etica per il personale del potere giudiziario neocastellano

<https://www.ne.ch/autorites/PJNE/Documents/CAAJ%20-%20formulaire-directives/charte%20%C3%A9thique.pdf>

Corte penale internazionale

<https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Code-d-ethique-judiciaire.pdf>

AITI

<https://www.aiti.ch/files/2020/10/Statuto-AITI-2020.pdf>

SwissOlympics

https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:849edfbd-630b-48e4-9b8a-ec0addec2949/2015_Ethik_Charta_A4_fbg_FR.pdf

SRG/SSR- RSI

<https://www.srgssr.ch/it/news-e-media/news/la-ssr-introduce-importanti-misure-per-protuggere-lintegrita-personale-delle-sue-collaboratrici-e-dei-suoi-collaboratori>

Il tema legato a comportamenti etici sia propri al settore o alla funzione - sia in generale con fornitori, clienti e utenti, tra colleghi (etica orizzontale) e/o con i collaboratori (etica verticale e bidirezionale) - è sempre più marcato e sentito.

Un'esigenza che non lascia esente nessuno dal doversi chinare sul tema.

Il potere giudiziario ticinese non ha un Regolamento apposito, e pubblicato, su tematiche legate a queste questioni, salvo quanto può emergere dalla LOG - Legge Organica giudiziaria (ad es. principi di indipendenza, ...).

Vi sono poi gli artt. 17a e 31a LORD che si limitano il primo a imporre alle autorità giudiziarie ad attenersi a regolamenti e direttive sulla gestione del personale emanate dal Consiglio di Stato, e il secondo a imporre ai dipendenti statali di denunciare reati penali perseguibili d'ufficio che constatano o gli vengono segnalati nell'esercizio della loro funzione.

Qui di seguito l'art. 17a LORD;

1 Per l'esercizio delle competenze che spettano all'autorità di nomina, il Tribunale di appello, il Ministero pubblico e le altre Magistrature permanenti possono avvalersi della collaborazione del Dipartimento delle istituzioni o anche delegare le loro competenze in settori specifici a tale Dipartimento; queste competenze delegate vengono definite dal Consiglio di Stato, su proposta del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti, con apposito regolamento.

2 Le autorità giudiziarie devono attenersi ai regolamenti e alle direttive sulla gestione del personale emanati dal Consiglio di Stato; il Consiglio della magistratura vigila sull'osservanza di quest'obbligo.

rispettivamente l'art. 31a LORD;

1 Il dipendente è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai suoi superiori o all'autorità di nomina i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio che constata o gli sono segnalati nell'esercizio della sua funzione; nel caso di segnalazione al suo superiore o all'autorità di nomina, l'obbligo di denuncia incombe ad essi; sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi.

2 Il dipendente ha il diritto di segnalare altre irregolarità constatate o a lui segnalate nell'esercizio della sua funzione.

3 La segnalazione deve essere indirizzata all'autorità di nomina o al servizio da essa designato; per quanto riguarda i dipendenti delle autorità giudiziarie oppure nelle quali sono attivi magistrati, la segnalazione deve essere indirizzata al Consiglio della magistratura.

4 La segnalazione deve essere trattata in maniera confidenziale.

5 Il dipendente che in buona fede ha sporto denuncia, ha segnalato un'irregolarità o ha deposto in qualità di testimone non può per tale motivo essere penalizzato sul piano professionale.

6 Il Gran Consiglio riceve annualmente un resoconto, dalle diverse autorità di nomina, sulle denunce e segnalazioni ricevute ai sensi dei capoversi 1 e 3.

Articoli, questi ultimi, ripresi anche dal nuovo art. 10 del Regolamento del Consiglio della magistratura (RCdM) in vigore dal 1° marzo 2024, che prevede

Altre competenze

Art. 10 Il Consiglio plenario è inoltre competente per:

c) vigilare sull'osservanza dell'obbligo delle autorità giudiziarie di attenersi ai regolamenti e alle direttive sulla gestione del personale emanati dal Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 17a della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD);

g) raccogliere, trattare, decidere o se del caso inoltrare alla competente autorità le segnalazioni dei dipendenti delle autorità giudiziarie o nelle quali sono attivi magistrati ai sensi dell'articolo 31a capoverso 3 LORD;

Un vero e proprio codice etico non esiste, ecco perché si ritiene vi debba essere una base legale formale contenuta in una Legge – in casu la LOG – che impegni il Potere giudiziario a darsi un codice etico, che preveda – fra le altre cose – le sanzioni classiche dei codici etici/deontologici (che di regola rimandano alle leggi e ai regolamenti in cui sono previste le sanzioni disciplinari degli specifici settori), rispettivamente che stabilisca chiaramente l'autorità competente ad esaminare le fattispecie.

Se vero che l'art. 74 cpv.1 LOG prevede che

Al Consiglio della magistratura è riservato il potere disciplinare e di sorveglianza sui magistrati e sulle persone che svolgono funzioni giudiziarie.

il fatto che non sia chiaramente indicato da nessuna parte quali principi i magistrati, ma anche i loro subalterni, rispettivamente coloro che operano in seno a un'autorità giudiziaria, devono rispettare, rischia di rendere lettera morta il disposto in questione. Tanto più che non tutte le possibili violazioni di principi etici sono ipotizzabili solo tra magistrati, potrebbero invero coinvolgere magistrati e funzionari. Allo stato di diritto attuale queste situazioni miste dovrebbero venir trattate da autorità diverse, facendo nascere problemi o speculazioni sulla competenza di chi per decidere cosa, che di certo non giova al sistema.

Si ritiene quindi preferibile mettere tutto sotto un cappello, almeno regolamentare, che chiarisca e contempli i comportamenti etici nel settore, che chiarisca in cosa consisterebbero le sanzioni per le violazioni (verosimilmente prendendo spunto da altri codici etici oppure rinviando all'art. 80 LOG "Sanzioni disciplinari"), rispettivamente che statuisca chi le investiga e persegue in modo organico (oggi possono essere il Consiglio della Magistratura, la Commissione amministrativa del Tribunale di appello, la Sezione delle risorse umane a dipendenza non tanto della violazione commessa, quanto di chi la commette o la subisce).

La proposta di articolo potrebbe essere la seguente da posizionare tra le Norme comuni della LOG dopo l'art. 27a che tratta dell'obbligo di denuncia dei soli magistrati e per i comportamenti che rilevano del diritto penale. La violazione di norme etiche non raggiungendo fortunatamente sempre il livello di reato penale, si tratta comunque di prevedere una procedura chiara per queste mancanze di comportamenti etici.

art. 27b (nuovo)

Codice etico

Le autorità giudiziarie procedono alla redazione e pubblicazione di un Regolamento contenente le norme etiche e di comportamento in seno al potere giudiziario, le sanzioni previste in caso di violazione di tali norme e l'organismo competente a svolgere l'inchiesta e adottare le relative decisioni.

Matteo Quadranti